REGOLAMENTO (CEE) N. 2895/92 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1707/90 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 e l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di funghi della specie Agaricus spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1122/92 [4], in particolare l'articolo 6,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2130/92 [6], il quantitativo complessivo che può essere importato nella Comunità per un determinato anno è ripartito tra due gruppi di importatori ; che, qualora le domande di titolo presentate da un gruppo di importatori si riferiscano ad un quantitativo inferiore a quello riservatole, il saldo viene trasferito all'altro gruppo ; che è necessario precisare le modalità di applicazione di tale assegnazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1707/90 il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente :

« Tuttavia, qualora i quantitativi di cui alle lettere a) o b) non vengano richiesti o lo siano parzialmente, la Commissione assegna il volume disponibile all'altro gruppo di operatori entro il 15 ottobre dell'anno in corso e stabilisce le modalità relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione per il quantitativo così assegnato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.
(3) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98.
(5) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.
(6) GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 22.